

**CONVENZIONE PER LA RISERVA DI POSTI PRESSO LE STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA (NIDO/MICRONIDO/SEZIONI PRIMAVERA - SPAZI GIOCO) AI FINI DELL'ACCOGLIENZA DI BAMBINI DA 3 A 36 MESI RESIDENTI PRESSO IL COMUNE DI MASCALUCIA PER L'ANNO EDUCATIVO 2026/2027.**

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ presso la sede del Comune di Mascalucia

**TRA**

il Comune di Mascalucia (di seguito Comune) con sede in Piazza L. Da Vinci codice fiscale 80001190877, partita IVA 02307930871, posta elettronica certificata [ced@pec.comunemascalucia.it](mailto:ced@pec.comunemascalucia.it), qui rappresentato dal Responsabile dell'Area \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ nata a \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_ domiciliata per la carica presso la sede municipale, la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente, giusta determina sindacale di nomina n. 7 del 30.06.2025

**E**

L'Ente gestore \_\_\_\_\_ (di seguito ente gestore/convenzionato) con sede legale in via \_\_\_\_\_ sede operativa \_\_\_\_\_ P.Iva \_\_\_\_\_, nella persona del legale rappresentante \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_ mail: \_\_\_\_\_ ; pec: \_\_\_\_\_ domiciliato per la carica presso la sede legale dell'ente convenzionato, il quale dichiara di agire in nome e per conto ed, altresì, nell'esclusivo interesse dello stesso ente convenzionato.

**PREMESSO CHE**

- l'articolo 1, comma 380 lettera b), della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 ha istituito il Fondo di Solidarietà Comunale;
- la Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, c. d. "Legge di Bilancio 2022", all'art. 1 comma 174 ha disposto lo stanziamento di risorse statali aggiuntive del Fondo di Solidarietà Comunale a titolo di potenziamento anche del servizio di asilo nido, al fine di rimuovere gli squilibri territoriali nell'erogazione di tale servizio, stabilendo specifici vincoli di destinazione sulla relativa spesa, in funzione del raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni o di obiettivi di servizio.
- tali risorse sono state allocate nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale (FSC) fino all'annualità 2024 (art. 1, comma 449, lettera d-sexies, legge n. 232/2016), e a partire dall'annualità 2025 e fino al 2028 sono stanziati nel Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi (FELS) ai sensi dell'art. 1, comma 496, legge n. 213/2023. Tale fondo è stato istituito in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 14 aprile 2023, la quale ha confermato la specialità di queste risorse in relazione all'obbligo di destinazione per il raggiungimento di determinati livelli essenziali e obiettivi di servizio in modo tale da rimuovere gli squilibri economici e sociali e garantire il pieno esercizio dei diritti umani ai sensi dell'articolo 119, comma 5 della Costituzione.
- gli obiettivi di servizio, previsti dalla normativa, consistono nel garantire a regime su tutto il territorio nazionale il livello minimo dei servizi educativi per l'infanzia (pubblici e privati) equivalenti, in termini di costo standard, alla gestione a tempo pieno di un utente dell'asilo nido. Tale livello minimo è fissato al 33% della popolazione target, ovvero della popolazione in età compresa tra i 3 e i 36 mesi, ed è determinato su base locale.
- Il D.Lgs. n. 65 del 13/04/2017, "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita a sei anni", altresì, sancisce all'art. 1 che alle bambine ed ai bambini, sin dalla nascita,

sono garantite pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, promuovendo la continuità del percorso educativo e scolastico, concorrendo a ridurre gli svantaggi culturali, sociali e relazionali e favorendo l'inclusione di tutte le bambine e di tutti i bambini attraverso interventi personalizzati;

- Che sul territorio comunale di Mascalucia non sono presenti asilo nido comunali;

**RITENUTO** che l'ente locale nell'utilizzo di entrambe le risorse infra descritte può scegliere all'interno di un paniere di interventi di potenziamento del servizio di asilo nido tra i quali il ricorso ad accordi/convenzioni, con riserva di posti, con gli asili nido o micronidi privati;

**DATO ATTO** che, a seguito di specifico avviso, l'ente gestore con istanza prot. \_\_\_\_\_ ha manifestato la propria disponibilità a convenzionarsi con il comune di Mascalucia, riservando n. \_\_\_\_\_ posti, per l'anno educativo 2026/2027 a minori di età compresa tra i 3 e i 36 mesi residenti presso il Comune di Mascalucia

### **PRESO ATTO**

- che il medesimo ha superato positivamente le verifiche delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione al summenzionato avviso pubblico, necessarie per stipulare convenzioni con la PA;  
- che il Comune di Mascalucia, pertanto, intende convenzionarsi con tale struttura allo scopo di assicurare la fruizione del servizio di asilo nido/spazio gioco ai minori residenti a Mascalucia per l'anno educativo 2026/2027 .

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1 . FINALITA'.**

Con la presente convenzione, il Comune di Mascalucia intende sostenere le fasce deboli della popolazione nell'accesso ai servizi educativi, assicurando un'offerta pubblica di servizi per la prima infanzia a disposizione delle famiglie con figli tra 3 mesi e 36 mesi d'età, residenti nel comune di Mascalucia, nella consapevolezza che l'organizzazione e la disponibilità di servizi educativi e di cura rappresenta per il territorio una risorsa fondamentale per la vita delle famiglie.

I servizi educativi per l'infanzia, infatti, concorrono con le famiglie alla cura, educazione e socializzazione dei minori, promuovendone il benessere e lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle competenze.

Altresì, in tal modo, si intende assicurare l'effettiva utilizzazione delle risorse assegnate al Comune di Mascalucia attraverso il Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi (FELS) ex Fondo di Solidarietà Comunale, a titolo di potenziamento del servizio di asilo nido per il raggiungimento degli obiettivi di servizio, e attraverso il fondo istituito dal D.Lgs. n. 65 del 13/04/2017, "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita a sei anni" a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

#### **Art. 2. OGGETTO.**

L'ente convenzionato ..... mette a disposizione del Comune di Mascalucia numero posti..... autorizzati a favore delle famiglie residenti presso il territorio di Mascalucia,

per il servizio nido/micronido, sezione primavera infanzia o bambini/e di età compresa tra 3 mesi e 36 mesi e per i servizi integrativi spazio gioco per i bambini di età compresa tra 18 mesi/3 anni , utilmente collocati nella graduatoria formulata dal Comune di Mascalucia, a seguito di Pubblicazione dell'Avviso Pubblico.

### **Art. 3. DURATA DELLA CONVENZIONE.**

La durata della convenzione tra il Comune di Mascalucia e l'ente convenzionato, relativa all'anno educativo 2026/2027, è di n.11 mesi e segnatamente dal mese di Settembre 2026 al mese di luglio 2027 compreso, salvo eventuali eventi di ogni natura che non rendano possibili le normali attività di erogazione del servizio e salva la possibilità di proroga, su espressa volontà delle parti, per ulteriori due anni educativi alle medesime condizioni e patti ivi previsti.

All'uopo, le parti concordano la possibilità di rivedere le condizioni di convenzionamento, alla luce di sopravvenute disposizioni legislative statali/regionali.

### **Art. 4 .BENEFICIARI.**

Soggetti beneficiari sono i minori della fascia d'età 3/36 mesi per il servizio nido/micronido sezione primavera d'infanzia o bambini/e di età compresa tra 18 mesi/3 anni per i servizi integrativi spazio gioco, alla data del 31 dicembre 2026, residenti a Mascalucia, inseriti nella graduatoria formulata dal Comune di Mascalucia sulla base del valore ISEE ordinario in corso di validità a partire dal più basso per l'anno educativo 2026/27.

Qualora il numero potenziali beneficiari superi il numero dei posti riservati dalla struttura convenzionata in sede di istanza, l'Ente locale procederà con formale richiesta di ampliamento della riserva di posti nei limiti delle risorse disponibili, a beneficio di coloro che utilmente posizionati in graduatoria, abbiano effettuato precedentemente, una preiscrizione per l'anno educativo 2026/2027 presso la struttura accreditata individuata. Conseguentemente la struttura comunicherà formalmente l'eventuale riserva di posti aggiuntivi limitatamente ai minori che abbiano già fatto la preiscrizione e siano utilmente collocati in graduatoria.

I suindicati documenti faranno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

La retta mensile di frequenza per ogni singolo minore iscritto e frequentante, residente nel comune di Mascalucia, per l'intera durata della convenzione, è integralmente a carico del Comune ed è stabilita dall'ente convenzionato in accordo con il Comune nella misura di € 510,00 mensile omnicomprendente, alla stregua delle direttive regionali che, nelle more della determinazione del costo standard per i servizi educativi , individuano tale valore.

Nell'importo innanzi indicato è esclusa l'eventuale quota d'iscrizione annuale per ciascun minore che rimane a esclusivo carico della famiglia del minore convenzionato.

Il pagamento delle tariffe mensili, inoltre, sarà riconosciuto anche in assenza del minore per malattia o qualsiasi causa grave giustificata e, comunque, per un periodo massimo di 30 gg. Continuativi.

In relazione agli spazi gioco il corrispettivo dovuto è parametrato al costo individuato dalla Scheda di intervento relativa all'Erogazione di buoni servizio spazi gioco a sostegno delle famiglie, finanziata dal Piano di Azione Coesione – PAC Infanzia con Decreto 2510 del 18 ottobre 2018.

Nello specifico :

- € 280,00 mensili per ciascun minore, nel caso di 4 ore di frequenza giornaliera.
- € 300,00 mensili per ciascun minore, nel caso di 5 ore di frequenza giornaliera.

Gli utenti che intendono beneficiare dei posti convenzionati dovranno presentare, a seguito di specifico avviso, apposita istanza, allegando idonea dichiarazione ISEE ordinario, in corso di validità, ai fini dell'inserimento in una graduatoria sino alla copertura dei posti convenzionati resi disponibili. In caso di eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili sarà tenuto in considerazione il valore ISEE ordinario più basso e a parità di ISEE sarà data priorità al bambino di età maggiore.

La famiglia del bambino, o comunque la persona autorizzata alla sua rappresentanza a norma di legge (colui che esercita la responsabilità genitoriale, tutore, etc...), in ordine di collocamento in graduatoria, sceglierà liberamente la struttura dall'elenco degli enti convenzionati che hanno riservato posti.

L'ente convenzionato non potrà pretendere alcunchè dall'amministrazione comunale sia per non essere stato scelto da alcun utente sia per essere stato scelto da un numero di utenti inferiore rispetto al numero di posti messi a disposizione.

#### **Art. 5. ORARIO DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO.**

Le attività educative oggetto della presente convenzione si svolgeranno dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 8.00/14.00, per gli asilo nido, alla stregua del regolamento organizzativo e/o carta dei servizi dell'ente convenzionato, fermo restando le chiusure per festività e, più in generale, quelle preventivate come da regolamento.

Viceversa, h. 8.00/12.00 o 8.00/13.00 per gli spazio gioco.

#### **Art. 6. OBBLIGHI DEL COMUNE.**

Il Comune si convenziona con l'ente gestore impegnandosi per un numero massimo complessivo di posti autorizzati convenzionati di cui al pregresso articolo 2.

Il Comune si impegna a corrispondere all'ente convenzionato, mediante pagamenti mensili posticipati, le somme che lo stesso renderà, giusta fattura emessa nei confronti dell'Amministrazione comunale in relazione ai posti convenzionati, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura previo accertamento, da parte dei competenti uffici, della regolarità del servizio prestato.

#### **Art. 7. OBBLIGHI DELL'ENTE CONVENZIONATO.**

L'ente gestore con la stipula della presente convenzione si obbliga a :

1. rispettare gli standard strutturali ed organizzativi di cui al D.P.R.S. 15.05.2013 relativi ai servizi forniti;
2. adeguarsi ad eventuali deroghe e/o modifiche ai suddetti standards sopravvenuti alla stipula della presente convenzione
3. assicurare il rapporto numerico tra personale educativo e bambini che deve essere determinato tenendo conto della natura del servizio offerto, delle caratteristiche della struttura e dei bambini accolti (numero, età...), garantendo per tutta la durata della convenzione la permanenza del medesimo personale al precipuo fine di assicurare la continuità didattico – educativa, salva la sussistenza di giustificati motivi tempestivamente comunicati.
4. garantire il servizio dal mese di settembre 2026 al mese di luglio 2027 compreso, fatte salve le festività (a titolo esemplificativo natalizie, pasquali ect...) secondo il calendario educativo;

5. curare ogni atto e rapporto relativo al funzionamento dell'asilo nido, ivi compresa la stipula di un'idonea polizza assicurativa per i minori convenzionati.
6. comunicare, con un preavviso di almeno 30 giorni, l'eventuale recesso dal convenzionamento del servizio tramite una dichiarazione formale e motivata;
7. non porre a carico delle famiglie per il servizio in oggetto ulteriori oneri, ad eccezione dell'eventuale quota di iscrizione che rimarrà a carico degli iscritti.
8. fornire il servizio mensa con riferimento agli asilo nido ;
9. garantire l'iscrizione per la copertura di eventuali posti non assegnati, fino al 31 Dicembre 2026 .
10. consentire al Comune la più ampia facoltà di controllo sull'espletamento del servizio da esercitarsi nelle forme da esso ritenute più opportune.

L'ente convenzionato si obbliga, altresì, a trasmettere al Comune entro il mese di avvio del servizio:

- a) elenchi nominali del personale educativo e non educativo impiegato indicandone la qualifica professionale, il relativo titolo di studio, e le funzioni svolte e trasmettendo unilav;
- b) programmazione educativa (PTOF).

#### **Art. 8. PERSONALE IMPIEGATO.**

L'ente convenzionato si obbliga a svolgere il servizio per tutta la durata della convenzione, con personale proprio, in possesso del titolo di studio e di idonea preparazione professionale stabiliti dalla normativa vigente, nel rispetto dei citati standard regionali.

Il numero delle unità di personale impiegato nel servizio (educatori, ausiliari ect..) e il monte ore dovrà essere adeguato, alla stregua del DPRS 16 maggio 2013, all'organizzazione del servizio proposto e proporzionato al numero dei bambini iscritti.

Il medesimo si impegna a:

1. rispettare nei confronti dei lavoratori dipendenti o prestatori d'opera il CCNL applicabile.
2. corrispondere al personale le retribuzioni e i versamenti contributivi come previsti dalla normativa vigente, dai contratti collettivi nazionali e territoriali dei lavoratori dipendenti.
3. rispettare le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria previste a tutela dei lavoratori. Gli operatori dell'ente convenzionato svolgono la prestazione lavorativa senza vincoli di subordinazione con il Comune.
4. rispettare la normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili ex lege n.68/1999.
5. rispettare le leggi e i regolamenti in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori di cui al D.Lgs.n.81/2008 e ss.mm..
6. garantire la formazione professionale del personale;

Il Comune potrà richiedere all'ente convenzionato la documentazione attestante l' adempimento ai predetti obblighi.

#### **Art. 9. PAGAMENTI.**

Gli importi dovuti, come meglio individuati al pregresso punto 4, verranno liquidati su presentazione di regolare fattura elettronica, accompagnata dall'attestazione per ciascun minore "convenzionato", a firma del rappresentante legale dell'ente convenzionato, sull'effettiva frequenza del medesimo.

Ai fini della fatturazione elettronica, a norma dell'art. 1 comma 209-214 della legge 244/2007, il

Codice Univoco dell'Ufficio destinatario della fatturazione è \_\_\_\_\_.

In caso di servizi aggiuntivi richiesti dall'utente, l'asilo nido fissa autonomamente il corrispettivo degli stessi, sulla base dei maggiori oneri scaturenti, che saranno da ritenersi direttamente e completamente a carico dell'utente.

#### **Articolo 10. RISOLUZIONE.**

Il Comune si riserva il diritto di effettuare, in ogni momento e senza preavviso, controlli e sopralluoghi finalizzati alla verifica della qualità dei servizi erogati; a tal fine, l'ente convenzionato si obbliga a mettere a disposizione le informazioni e il personale necessario.

Qualora a seguito dei controlli emergano inadempienze agli obblighi previsti dalla presente convenzione il Comune di Mascalucia ha facoltà di risolvere unilateralmente, con un preavviso a mezzo pec di almeno 15 giorni ai sensi della normativa vigente in materia, la Convenzione nelle seguenti fattispecie: a) le inadempienze risultano gravi e reiterate; b) le inadempienze hanno compromesso la qualità delle prestazioni.

In tale ipotesi, i corrispettivi dovuti per il servizio saranno versati fino al momento della risoluzione del rapporto ed alle famiglie dei bambini inseriti nell'asilo convenzionato sarà comunicata la cessazione del rapporto convenzionale e dei benefici ad esso connessi.

#### **Articolo 11. RITIRO UTENTE.**

In caso di ritiro di un utente che fruisce del posto convenzionato l'ente convenzionato si impegna a darne tempestiva comunicazione scritta al Comune che procederà alla sospensione del versamento previsto per la frequenza mensile.

Il posto reso libero potrà, comunque, essere coperto da un altro utente utilmente collocato in graduatoria che liberamente e formalmente abbia scelto la struttura.

L'ente convenzionato sarà tenuto a comunicare tempestivamente e per iscritto la data d'inserimento del nuovo utente e soltanto a decorrere da tale data il Comune procederà all'erogazione della retta di frequenza mensile.

#### **Articolo 12. FLUSSI FINANZIARI.**

Il gestore assume tutti gli obblighi concernenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 Agosto 2010, n.136 e ss.mm.

#### **Articolo 13. CONTROVERSIE.**

Eventuali controversie relative all'interpretazione e all'attuazione della presente convenzione o comunque connesse alla medesima saranno definite dall'autorità giudiziaria ordinaria.

La competenza arbitrale è esclusa.

#### **Articolo 14. RILEVAZIONE QUALITÀ DEL SERVIZIO.**

Il Comune, al fine precipuo di migliorare l'offerta dei servizi educativi 3 – 36 mesi, potrà proporre alle famiglie dei bambini inseriti nella struttura convenzionata questionari finalizzati alla rilevazione della qualità del servizio in convenzione.

#### **Articolo 15. TUTELA DATI PERSONALI.**

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del d.lgs n. 196/2003, così come modificato e integrato dal d.lgs 101 del 10 agosto 2018 che recepisce il Regolamento UE 2016/679, con particolare attenzione a quanto

prescritto circa le misure di sicurezza da adottare.

Ai sensi degli art. 13 e 14 del sopracitato Regolamento, l'ente gestore è informato che i dati personali, raccolti direttamente presso l'interessato oppure ottenuti presso altre fonti, saranno utilizzati dal Comune di M a s c a l u c i a a soli fini contrattuali. Il trattamento dei suddetti dati è funzionale, necessario, pertinente e, in ogni modo, non incompatibile con le finalità per le quali gli stessi sono raccolti.

#### **Articolo 16. NORMA DI RINVIO.**

Per tutto quanto non previsto dal presente atto, si applicano le disposizioni di legge.

#### **Articolo 17.REGISTRAZIONE**

La presente scrittura sarà registrata solo in caso d'uso con spese a carico del richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'ente convenzionato

Per il Comune di Mascalucia

Il rappresentante legale

Il Responsabile d'Area